



Comune di Nuragus

Provincia Sud Sardegna

09057 Piazza IV Novembre snc

P.I. 00697840916

Tel. 0782/821000 Fax 0782/818063

Pec : comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it

Area Amministrativa e Socio Culturale

Prot. n.3914 del 16/10/2023

**BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNUALITÀ 2023**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione,

Il responsabile del servizio

Vista la legge 9 dicembre 1998, n.431, art.11

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08/09/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/10/2023;

in esecuzione della propria determinazione n°75 del 16/10/2023

RENDE NOTO

Che, a far data dalla **pubblicazione del presente bando e fino al 17/11/2023** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della Legge 431/98.

Art.1 - Destinatari

Possono partecipare alla selezione:

→ I cittadini residenti nel territorio del Comune di Nuragus, titolari di contratto di locazione ad uso residenziale - risultanti da contratti di affitto **regolarmente registrati** - di unità immobiliari di **proprietà privata** sita nel Comune di Nuragus, occupate a titolo di abitazione principale.

Art.2 – Requisiti della locazione

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente erogato. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato, deve essere restituito entro 10 (dieci) giorni.

Sono **esclusi** dalla presente selezione:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: A1 – A8 – A9.
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art.3 – - Requisiti richiesti per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea; i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di permesso / carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n° 286/98;
- possedere la residenza anagrafica nel Comune di Nuragus e precisamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; solo per gli immigrati, è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno **10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Sardegna** (ai sensi del D.L. 25.06.2008 n° 112 – capo IV art. 11, convertito con legge 6 Agosto 2008, n° 133). La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Nuragus e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione. Nel caso di morosità il Comune si avvale dell'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art.11 della L.n.431/1998:). Si liquiderà il contributo spettante direttamente al locatario interessato, a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore;
- non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro Ente;
- non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.
- sono ammesse a contributo tutte le richieste senza distinzione di soglia minima di spesa;
- appartenere ad una delle seguenti fasce:

FASCIA A)

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 14.657,24), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

FASCIA B)

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare superiore a quello della fascia A) e uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.744,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B sono innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art.2, c.4 del decreto 7 giugno 1999);

Non sono ammessi al contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. L'utente che percepisce il reddito/ pensione di cittadinanza per un frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto, esclusivamente con riguardo alla frazione di un anno non coperta dall'altro contributo.

Art.5 – Documentazione da allegare all'istanza

A pena di esclusione i richiedenti dovranno allegare all'istanza la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità, in corso di validità;
- per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno in corso di validità (copia del permesso di soggiorno o copia della richiesta di rilascio o di rinnovo)
- Copia contratto regolarmente registrato
- Copia del versamento dell'imposta di registro annuale;
- copia delle ricevute dei pagamenti effettuati per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. La copia delle ricevute del pagamento dell'affitto successive alla data di presentazione dell'istanza dovranno essere presentate entro il 03/01/2024 pena l'esclusione.
- certificazione ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare ;
- Copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili (tipo Post Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carte ricaricabile Bancario o Postale) **intestato al dichiarante (obbligatorio)**
NON SONO AMMESSI CONTI CORRENTI CON CODICE IBAN RELATIVI A LIBRETTI POSTALI
- Accordo tra le parti, ove ricorra il caso;

Art.6 – Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza del canone.

L'entità dei contributi é calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A) è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ 3.098,74**.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B) è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

I.S.E.E. del nucleo familiare = €. 10.000,00; canone annuo effettivo = €. 3.600,00; canone sopportabile = €. 10.000,00 x 14% = €. 1.400,00;

Ammontare massimo del contributo = Canone annuo effettivo – canone sopportabile;

Quindi l'ammontare massimo del contributo = €. 3.600,00 - €. 1.400,00 = €. 2.200,00

Il canone annuo effettivo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rilevato da questo Comune, si procederà con la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2023 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese. **Entro e non oltre il 03/01/2024 dovranno essere presentate le ricevute relative ai mesi di novembre e dicembre 2023.**

Art. 7 – Formazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta, per le quali non si è provveduto all'opportuna integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti dall'Ufficio.

non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto **escluse**.

Si procede alla formulazione di **due distinte graduatorie (una per la fascia A ed una per la fascia B)** dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà affissa all'Albo Pretorio online nel sito istituzionale con valore di notifica. Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate all'Area Socio Culturale entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Art.8 – Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione:

- 1. domanda non firmata**
- 2. domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'ufficio competente;**
- 3. domanda pervenuta oltre il termine previsto dal Bando;**
- 4. assenza di requisiti indicati dal bando;**

Art.9 – Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo in questione a seguito di accreditamento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione.

Art.10 – Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando, all'ufficio protocollo del Comune, il termine è fissato per il giorno **17/11/2023**

Art.11 – Modalità di presentazione delle istanze

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Nuragus che saranno .

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione sopra indicata, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, ed essere presentate all'Ufficio PROTOCOLLO del Comune entro il

17/11/2023 nei giorni di apertura al pubblico, come di seguito indicato: **lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30**

Sarà cura di ciascun istante chiedere la ricevuta con il numero di protocollo assegnato al fine di individuare la propria posizione nella graduatoria.

La domanda può essere presentata anche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it entro le ore 23:59 del 17/11/2023 **Si evidenzia che il Comune lo utilizzerà quale formale canale di comunicazione per dare riscontro dell'esito della procedura e pertanto sarà responsabilità dell'istante trasmetterla da un indirizzo PEC a lui riconducibile. Sarà cura del richiedente verificare la corretta trasmissione via PEC mediante la ricevuta di avvenuta consegna alla casella di posta indirizzata.**

Non saranno prese in considerazione le domande che, seppure pervenute all'indirizzo PEC comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it siano state inviate da una casella di posta elettronica non certificata.

Il presente bando e il modulo di domanda sono disponibili presso l'albo on line sul sito del Comune all'indirizzo <https://www.comune.nuragus.ca.it> sul sito web del Comune all'interno della pagina dei servizi sociali <https://www.comune.nuragus.ca.it> e modulistica

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio dei Servizio Sociale del Comune di Nuragus Tel: 0782/8210 int.6 o scrivendo all'indirizzo e-mail: servizisociali@comune.nuragus.ca.it entro il giorno: 13/11/2023

Art.12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART.13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98 e 109/98 nonché dai relativi decreti di attuazione e dalla normativa vigente in materia.

Nuragus, 16/10/2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Culturale
Giovanni Daga



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned to the right of the official stamp.